



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL COMMISSARIO N. 53

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE**, il Commissario sig. Guido Redolfi

EMANA

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021.

Premesso che:

- con l'entrata in vigore della L.P. 4 agosto 2021, n. 18 di "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023" cessano gli incarichi di Commissario Straordinario assegnati con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1218 del 16/07/2021 e che per la stessa norma sono invece rinnovati gli incarichi dei Commissari nominati con l'iniziale delibera della Giunta Provinciale n. 1616 del 16/10/2020 e successiva proroga di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 del 16/04/2021;
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1344 di data 07.08.2021, ha provveduto alla rinomina dei Commissari nelle Comunità ed ha prorogato sino al 31.12.2022 gli incarichi di Commissario di Comunità, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;
- per la Comunità della Valle di Sole è stato conferito l'incarico di Commissario al Sig. Redolfi Guido;
- i Commissari nominati provvedono all'amministrazione dell'Ente esercitando tutte le funzioni del Presidente, del Comitato esecutivo e del Consiglio di Comunità previste dalla Legge e dallo Statuto dell'Ente, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n° 1616 di data 16 ottobre 2020;
- dato atto che il presente provvedimento viene adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, della L.P. 06.08.2020 n. 6, dal Commissario nominato con la sopra citata deliberazione della Giunta provinciale nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Comunità.

IL COMMISSARIO

Premesso inoltre che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."

Visto il comma 1, dell'art. 49, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dove è previsto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei

termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.

Richiamato il D.M. 01 settembre 2021 con cui è stato aggiornato lo schema di rendiconto per l'esercizio 2021.

Richiamati:

- il D.Lgs 10.08.2014 n. 126 che ha modificato e integrato il D.Lgs. 118/2011 con riferimento ai sistemi contabili e agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il comma 1 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale";
- il comma 2 dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il rendiconto è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;
- il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale;
- il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 che prevede tale possibilità anche per le Comunità con Comuni di dimensioni demografiche inferiori ai 5.000 abitanti.

Richiamato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Visto il decreto MEF del 12/10/2021 con cui sono state approvate tali modalità semplificate a decorrere dal 2021, in sostituzione di quelle approvate con decreto MEF 10/11/2020.

Richiamato inoltre il decreto del Commissario n. 130 di data 13.12.2021 con cui la Comunità della Valle di Sole ha optato per l'applicazione della contabilità patrimoniale "semplificata" ai sensi dell'art. 232 comma 2 TUEL.

Dato atto inoltre che, come verificato con il decreto sopra richiamato, per l'anno 2021, non risultando enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, è necessario dichiarare formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non si procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Richiamato il decreto n. 49 del 13 aprile 2022 con cui il Commissario ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021.

Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021, predisposto sulla base dei modelli previsti dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:

- Conto del Bilancio;

- Situazione patrimoniale semplificata;
- e dai seguenti allegati:
- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
 - a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
 - a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 - e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
 - f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - h) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
 - i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
 - l) il prospetto dei dati SIOPE;
 - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 - n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
 - p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Dato atto che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati:

- relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate di cui all'art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
- relazione dell'Organo di Revisore;
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del MEF 01.08.2019;
- deliberazione del Commissario della Comunità n. 62 del 29.06.2021 riguardante la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità liquide, di cui all'art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015;

- eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Richiamate inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporre l'approvazione.

Preso atto che con decreto del Commissario n. 33 del 09.03.2022, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. Con lo stesso decreto è stato operato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità.

Dato atto che il Tesoriere della Comunità ha reso il conto della gestione esercizio 2021, ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio finanziario, come risulta dalla determinazione n. 4 di data 27 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio finanziario e di controllo della gestione.

Vista la determinazione n. 5 di data 27 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione dell'economista per l'anno 2021.

Vista la determinazione n. 2 di data 19 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione dell'agente contabile interno consegnatario delle azioni esercizio 2021.

Vista la determinazione n. 10 di data 31 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione degli agenti contabili esterni consegnatari delle azioni esercizio 2021.

Vista la determinazione n. 11 di data 3 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione dell'agente contabile esterno Cassa Centrale Banca per l'esercizio 2021.

Vista la determinazione n. 3 di data 21 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio finanziario con la quale si dà atto della regolarità contabile della gestione di Trentino Riscossioni S.p.A. per l'esercizio 2021.

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 di data 28 gennaio 2022 e numeri 7, 8 e 9 di data 31 gennaio 2022 con le quali si dà atto della regolarità contabile della gestione degli agenti contabili consegnatari dei beni per l'anno 2021.

Considerato che:

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 8.166.158,30;
- il fondo di cassa al 31.12.2021 risulta pari ad € 4.701.470,74;
- la Situazione patrimoniale semplificata evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2021 di € 10.880.378,87;

Evidenziato che:

- ▲ con riferimento alle società partecipate, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica";
- ▲ ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012 è stata inserita nella relazione sulla gestione una parte contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dai rispettivi Organi di Revisione;
- ▲ ai sensi dell'art. 41 del D.L. 66/2014, nella relazione sulla gestione è stato inserito l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato all'Organo di Revisione con nota del 13 aprile 2022.

Evidenziato che l'Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione registrata al prot. n. 2887 del 21.04.2022, ai sensi dell'art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il decreto del Commissario della Comunità n. 6 del 27.01.2022, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il D.U.P. 2022-2024, il bilancio di previsione 2022-2024 e la relativa Nota integrativa;
- il decreto del Commissario n. 7 del 27.01.2022, dichiarato immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 17 del Consiglio di Comunità del 30 luglio 2018.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Per i motivi sopra evidenziati,

DECRETA

1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all'**allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Situazione patrimoniale semplificata e corredato degli allegati "Relazione sulla gestione 2021" e "Relazione del Collegio dei Revisori" di cui agli **allegati H ed I** che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021

GESTIONE			
	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2021			3.921.111,54
RISCOSSIONI	4.770.085,43	6.591.019,19	11.361.104,62
PAGAMENTI	2.906.686,06	7.674.059,36	10.580.745,42
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021			4.701.470,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2021			
Differenza			4.701.470,74
RESIDUI ATTIVI			7.908.856,77
RESIDUI PASSIVI			3.596.162,63
Differenza			4.312.694,14
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			368.700,40
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			479.306,18
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)			8.166.158,30

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021

Fondi vincolati	2.696.361,88
Fondi accantonati	1.529.624,14
Fondi destinati a spese di investimento	0,00
Fondi liberi	3.940.172,28
TOTALE	8.166.158,30

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2021**

ATTIVO		PASSIVO	
Crediti vs.lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		Patrimonio netto	10.880.378,87
Immobilizzazioni immateriali	152623,44	Fondo rischi ed oneri	
Immobilizzazioni materiali	4.211.436,13	Trattamento di fine rapporto	375.130,39
Immobilizzazioni finanziarie	82.496,00	Debiti	3.606.493,81
Rimanenze		Ratei e risconti e contributi agli investimenti passivi	1.062.077,67
Crediti	6.760.863,16		
Attività finanziarie non immobilizzate		TOTALE	15.924.080,74
Disponibilità liquide	4.701.470,74		
Retei e risconti attivi	15.191,27	Conti d'Ordine	
TOTALE	15.924.080,74		

2) DI APPROVARE gli **allegati D ed E** “Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti dall’esercizio 2021 e precedenti”;

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:

ENTRATA: Residui attivi € 7.908.856,77

USCITA: Residui passivi € 3.596.162,63

4) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2021:

- relazione illustrativa del Commissario della Comunità sulla gestione, contenente la nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
- relazione dell’Organo di Revisore;
- elenco delle spese di rappresentanza (Allegato C);
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del MEF 01.08.2019;
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n°133 (allegato B);
- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (allegato F);
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 (allegato G);

5) DI DICHIARARE il presente decreto esecutivo a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. del 3° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

6) DI DARE ATTO che il presente decreto va pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente e ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

7) DI DARE EVIDENZA che avverso al presente decreto sono ammessi:

- ricorso in opposizione durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO

Guido Redolfi

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).